

MERCATINI DEGLI GNOMI DELLA LANA
NATALE 2019 - BIELLA –
Bando per assegnazione casette

Premessa

La manifestazione denominata “Mercatini degli Gnomi della Lana” è organizzata da Confesercenti del Biellese.

L'iniziativa è finalizzata a promuovere l'immagine della Città di Biella, ad incentivare l'economia locale, ad attivare procedure per la maggiore occupazione anche con lo sviluppo di flussi turistici e a creare nella popolazione un clima che, partendo dal particolare significato della ricorrenza natalizia, valga ad unire le forze sane della società biellese per il bene collettivo. Tutti i criteri per la selezione degli assegnatari sono diretti a perseguire la crescita ed un nuovo concetto di sviluppo

1. Oggetto

La Confesercenti del Biellese intende organizzare nel periodo compreso dal 24 novembre 2019 al 06 gennaio 2020 i tradizionali “Mercatini degli Gnomi della Lana”. Nei giorni: domenica 24 novembre - sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre - sabato e domenica 7 e 8 dicembre - sabato e domenica 14 e 15 dicembre - sabato e domenica 21 e 22 dicembre, SARANNO TASSATIVAMENTE OBBLIGATORIE LE APERTURE, mentre sarà facoltà di ogni operatore aprire anche in tutti gli altri giorni dal 24 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 compresi.

Si conviene che la Co.Gest srl a socio unico (società di servizi di Confesercenti del Biellese) noleggi le strutture necessarie (casette in legno) ad accogliere gli espositori per l'edizione 2019 dell'evento. Sarà esclusivamente la stessa Co.Gest srl ad organizzare l'evento una volta assegnate le casette.

L'orario di apertura dei “Mercatini degli Gnomi della Lana” sarà dalle ore 10,00 alle ore 19,00

2. Obiettivi

Avvolgere il centro di Biella in un'atmosfera natalizia autentica e tradizionale, anche attraverso una forte caratterizzazione ed un'attenta selezione dei prodotti e delle merci per dare ai Mercatini degli Gnomi della Lana di Biella un'impronta unica e tradizionale, ma anche conforme ad un nuovo concetto di sviluppo della manifestazione. La ragione, come origine della scelta per cui l'ospite viene a Biella, è l'esperienza autentica che può vivere; la frequentazione del mercatino ed i relativi acquisti sono l'effetto conseguente. Garantire un prodotto che attiri l'ospite, ma che venga accettato e fruito anche dai biellesi. Allestire un prodotto che inviti l'ospite a rimanere per qualche giorno nel territorio biellese.

3. Zone adibite ai Mercatini degli Gnomi della Lana

Tutte le casette in legno saranno posizionate nel cuore di Biella, nei Giardini Zumaglini, location naturale per il villaggio degli gnomi e zona di ingresso della centrale Via Italia.

Le strutture in legno (casette) saranno tutte munite di serratura.

4. Partecipazione ai Mercatini degli Gnomi della Lana e domanda di ammissione

Chi intende partecipare ai Mercatini degli Gnomi della Lana di Biella presenta domanda alla Confesercenti del Biellese **entro e, non oltre, il giorno lunedì 14 ottobre 2019** utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione, l'allegata scheda di adesione ed allegando idonea documentazione, anche fotografica, delle merci da porre in vendita.

La Confesercenti del Biellese ha facoltà di richiedere campionatura delle merci proposte per la vendita. Campioni e fotografie non verranno restituiti. Alla manifestazione sono ammessi a partecipare:

a) le ditte individuali o società regolarmente iscritte alla CCIAA, operante nel campo del commercio in sede fissa o su area pubblica, o nel settore artigianale ed agricolo, che non abbiano in corso procedure di fallimento o altre procedure concorsuali in genere, e che siano in possesso di certificazione camerale antimafia;

- b) gli Enti, le Associazioni
- c) gli Artisti di arti figurative che espongono le loro opere;
- d) i soggetti senza scopo di lucro, hobbisti.

Importante : tutti i partecipanti, siano essi ditte o società regolarmente iscritte alla CCIAA, enti, associazioni, artisti, hobbisti devono essere in regola con le autorizzazioni amministrative alla vendita e quindi richiedere le autorizzazioni temporanee alla vendita al SUAP della città di Biella, esclusi solo gli operatori già autorizzati alla vendita su aree pubbliche.

2. sono ammessi generi sia alimentari che non alimentari. Naturalmente per quanto riguarda il settore alimentare, andranno osservate tutte le norme igienico sanitarie, sia per il trasporto, che per la conservazione degli alimenti. Per entrambi i settori andranno rispettate le regole amministrative, fiscali e di pubblicità dei prezzi, previste dalle relative norme legislative.

Oggetto dell'esposizione saranno inoltre prodotti o servizi inerenti alle festività natalizie, legati sia al settore alimentare, sia a quello non alimentare secondo un equilibrato rapporto che valga a rendere l'iniziativa apprezzabile sia sotto il profilo commerciale che quello estetico e promozionale della città.

I richiedenti vengono ammessi sulla base della graduatoria formata dalla Commissione di cui al punto 7 del presente bando per l'occupazione delle postazioni.

Gli assegnatari possono chiedere per novità, quindi per articoli non già presenti all'evento, l'integrazione della gamma di articoli già presentata con merci della stessa tipologia.

Con l'ammissione all'evento, l'assegnatario si impegna a garantire il regolare rifornimento degli articoli posti in vendita, il decoro dello stand e dei prodotti.

“BANDO DI GARA PER LA PARTECIPAZIONE AI MERCATINI DEGLI GNOMI DELLA LANA 2019”

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, l'istanza di partecipazione utilizzando il modulo allegato al presente avviso e debitamente sottoscritto dal soggetto proponente, corredata di descrizione dettagliata ed eventuale idonea documentazione fotografica.

Il plico dovrà essere inoltrato mediante una delle seguenti modalità:

- presentazione diretta presso gli sportelli di Confesercenti del Biellese, Via Bertodano 13/a negli orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30; martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata a Confesercenti del Biellese in Biella, Via Bertodano 13/a (farà fede la data del timbro postale);

- oppure tramite pec all'indirizzo confb@pecconfesercentibi.it.

Non verranno prese in considerazione le istanze redatte su modelli diversi da quello allegato al presente bando e pervenute mediante mezzi di trasmissione diversi da quelli indicati nel presente bando.

E' fatto obbligo di allegare alla domanda, copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore della domanda, il quale deve essere il rappresentante legale del richiedente, o da soggetto dotato di apposita procura. In caso di procura, è fatto obbligo di allegare quest'ultima in originale alla domanda medesima.

5. Merci e servizi ammessi

Saranno prese in considerazione le istanze di venditori delle seguenti tipologie merceologiche:

- Carta da regalo, accessori e confezioni regalo;
- Presepi, figure ed accessori;
- Addobbi per l'albero di Natale etc.;
- Giocattoli in legno, bambole tipiche etc.;
- Saponi, candele ed altri oggetti in cera;
- Prodotti dell'artigianato artistico locale (legno, vetro, carta, ceramica, etc.);
- Maglieria, articoli tessili artigianali, accessori d'abbigliamento legati al Natale e/o all'inverno;
- Piccoli oggetti di gioielleria;
- Libri, quadri, altri generi non alimentari quali soprammobili, oggettistica e accessori complementari

per l'arredamento della casa (attinenza natalizia);

- Dolci natalizi e prodotti eno-gastronomici tipici;
- Frutta secca;
- Cioccolata;
- Altri articoli tipicamente natalizi primariamente locali, ma anche di altre regioni o Paesi se particolarmente pregiati e originali.

Non è ammessa la vendita di:

- Merce facilmente infiammabile o esplosiva, fuochi d'artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette e altri tipi di proiettili, pistole ad acqua ecc.;
- Biglietti della lotteria, oroscopi, cartomanzie;
- Merci che risultassero offensive al pubblico decoro;
- Apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI);
- Articoli che per inappellabile giudizio della Commissione di cui al punto 7 del presente bando non soddisfano i requisiti di tipicità consolidata e/o ambientazione natalizia.

6. Assegnazione della postazione

La Commissione, ai fini dell'assegnazione delle postazioni, valuta con giudizio insindacabile le richieste, formando la graduatoria.

Le tipologie di merce da porre in vendita sono a salvaguardia di un'equilibrata diversificazione dell'offerta, l'assegnazione della postazione è pertanto decisa insindacabilmente dalla Commissione (v. punto 7) secondo un criterio di adeguata distribuzione dei prodotti.

La Commissione (v. punto 7) si avvale della facoltà di spostare da una location all'altra o di non assegnare e/o di escludere gli aventi diritto da una postazione all'interno dei Mercatini di Natale di Biella, con la motivazione di garantire un'equa e diversificata offerta merceologica, ovvero in caso di improrogabili esigenze organizzative e/o qualora il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità richiesti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti amministrativi e comunali. La Commissione si riserva in ogni caso e a suo insindacabile giudizio la facoltà di "ripescare" i non aventi diritto, qualora ritenesse particolarmente meritevole un numero maggiore di espositori o qualora non venisse raggiunta una qualità minima generale dell'offerta dei Mercatini degli Gnomi della Lana.

I criteri ed i sottocriteri di valutazione sono i seguenti (i punteggi si escludono vicendevolmente):

a) Prodotti alimentari (max. 60 punti)

1. Prodotti tipici (da 5 a 10 punti):

- Prodotto con marchio di qualità (almeno l'80% del totale) – 10 punti;
- Prodotti senza marchio di qualità (almeno l'80% del totale) – 5 punti;

2. Provenienza materie prime (da 1 a 10 punti):

- Tipiche (almeno l'80% del totale) – 10 punti;
- Italia (almeno l'80% del totale) – 5 punti;
- Estero (almeno l'80% del totale) – 1 punto;

3. Tipologia di attività (da 2 a 5 punti):

- Produttore - 5 punti;
- Rivenditore - 2 punti.

4. Tipologia del prodotto (da 0 a 5 punti):

- Prodotti biologici (almeno il 50% del totale) – 5 punti;

5. Originalità/particolarità dei prodotti/Attinenza con i Mercatini degli Gnomi della Lana di Biella (da 0 a 10 punti):

- per niente originali / per niente attinenti – 0 punti;
- poco originali / poco attinenti – 2 punti;
- originali / attinenti – 6 punti;
- molto originali / molto attinenti – 10 punti;

6. Precedente partecipazione a Mercatini degli Gnomi della Lana(da 0 a 10 punti):

- 2 punti per ogni anno fino ad un massimo di 10 punti.

7. Periodo di partecipazione a Mercatini degli Gnomi della Lana(da 2 a 10 punti):

- 2 punti per ogni weekend di 3 giorni;
- 2 punti per il periodo dal 20 al 24 dicembre;
- 10 punti per tutto il periodo.

b) Prodotti non alimentari (max. 60 punti)

1. *Tipologia (da 3 a 10 punti):*

- artigiano dal vivo (dimostrazioni dal vivo e produzione a mano della propria merce per almeno l'80%) – 10 punti;
- artigiano (produzione a mano della propria merce per almeno l'80%) – 7 punti;
- commerciante / rivenditore – 3 punti.

2. *Lista prodotti (da 3 a 10 punti):*

- prodotti artigianali della tradizione del territorio (produzione a mano della propria merce per almeno l'80%) – 10 punti;
- prodotti artigianali di propria produzione (fatti a mano per almeno l'80%) – 7 punti;
- prodotti non artigianali (3 punti).

3. *Attinenza (da 0 a 10 punti):*

- attinenza col Natale – 10 punti;
- attinenza con l'inverno – 7 punti;
- nessuna attinenza – 0 punti.

4. *Originalità/particolarità dei prodotti/Attinenza con i Mercatini degli Gnomi della Lana di Biella (da 0 a 10 punti):*

- per niente originali / per niente attinenti – 0 punti;
- poco originali / poco attinenti – 2 punti;
- originali / attinenti – 6 punti;
- molto originali / molto attinenti – 10 punti.

5. *Precedente partecipazione a Mercatini degli Gnomi della Lana(da 0 a 10 punti):*

- 2 punti per ogni anno fino ad un massimo di 10 punti.

6. Periodo di partecipazione a Mercatini degli Gnomi della Lana(da 2 a 10 punti):

- 2 punti per ogni weekend di 3 giorni;
- 2 punti per il periodo dal 20 al 24 dicembre;
- 10 punti per tutto il periodo.

In caso di accoglimento dell'istanza, sarà inviata al richiedente apposita comunicazione scritta.

7. Commissione

La Commissione a cui sono devolute le funzioni individuate nel presente bando è nominata dal Presidente di Confesercenti del Biellese ed è composta di 3 (tre) membri, dei quali farà parte di diritto il

presidente di Confesercenti del biellese o suo delegato.

8. Graduatoria

In base al punteggio ottenuto (v. punto 6), verrà stilata una graduatoria. Le casette e le bancarelle a disposizione dell'organizzazione verranno assegnate al corrispondente numero di soggetti, facendo riferimento alla graduatoria. La commissione si riserva l'insindacabile facoltà di assegnare in base alla graduatoria la posizione delle casette ai singoli richiedenti, tenendo conto di un concetto generale di distribuzione dei prodotti e bellezza dei Mercatini.

9. Pagamenti e decadenza del diritto di partecipazione

Per confermare l'interesse alla partecipazione e formalizzare la richiesta, gli operatori ammessi dovranno compilare e sottoscrivere, entro i termini fissati, la modulistica fornita dalla Co.Gest srl, ed in particolare:

- Versare l'importo nella misura fissata.

La concessione della postazione al Mercatino di Natale 2019 comporta :

il versamento entro il 31 ottobre del 50% della quota di partecipazione fissata in totali euro 980,00 (novecentoottanta/00) + iva oltre agli altri oneri richiesti dall'organizzazione e nello specifico la cauzione di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) di cui all'articolo 10. Il saldo del 50% della quota di partecipazione, andrà versato entro e non oltre il giorno di consegna delle chiavi della casetta, che andrà noleggiata per tutti i giorni del mercatino.

Postazioni che comunque non vengano prese in consegna il giorno prima dell'inizio dei Mercatini entro le ore 12.00, salvo diversi accordi con l'organizzatore, saranno riassegnati entro le ore 14.00 del medesimo giorno seguendo la graduatoria come da punto 8. Non è possibile reclamare il rimborso della tariffa versata.

10. Casette

Le casette sono messe a disposizione dalla Co.Gest srl su incarico della Confesercenti del Biellese; esse vengono messe a disposizione senza arredamento e spetta al partecipante di provvederne a propria cura e spese. Qualsiasi modifica della postazione s'intende a carico del partecipante e deve essere autorizzata da Co.Gest srl.

L'allestimento degli spazi espositivi deve essere attuato in conformità alle disposizioni di legge, alla normativa in materia di sicurezza ed a quanto previsto dal presente Bando. Gli espositori devono in ogni caso porre in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti alla prevenzione degli infortuni e degli incendi, all'attenuazione dei rumori, all'eliminazione dei cattivi odori e ad evitare l'emissione di gas o di liquidi.

Viene riconosciuto a Co.Gest srl il diritto di procedere a verifiche tecniche, di far modificare o di far togliere gli allestimenti in via di attuazione o già eseguiti non conformi alle esigenze di sicurezza, di organizzazione della manifestazione fieristica o ritenuti non corrispondenti al decoro della fiera stessa.

E' vietato:

- collocare oggetti sporgenti sulle facciate o sulle pareti fisse esteriori degli spazi espositivi;
- incollare carte e avvisi sulla struttura e deteriorare, in qualsiasi modo, il materiale messo a disposizione.

Il disturbo acustico deve essere contenuto entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

L'espositore è direttamente responsabile nell'ambito del proprio spazio espositivo delle attività svolte e delle relative operazioni di allestimento e smontaggio per tutto quanto è disposto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza. Co.Gest srl e Confesercenti del Biellese declinano ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Danni causati alle strutture devono essere immediatamente segnalati all'ufficio competente.

Il responsabile dei danni stessi verrà gravato delle spese occorrenti al ripristino delle strutture.

Gli spazi espositivi dovranno essere tenuti aperti con la presenza dell'espositore o dei suoi incaricati, durante l'orario di apertura al pubblico e per tutto lo svolgimento della manifestazione.

In caso contrario Co.Gest srl declina ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di tale

disposizione. In considerazione del fatto che l'abbandono della casetta prima della chiusura della manifestazione pregiudica la completezza dell'esposizione a danno dei visitatori, Confesercenti del Biellese si riserva di non ammettere alle eventuali edizioni successive le aziende che incorrano in tale inadempienza. Anche per tal motivo, dispone che l'espositore versi contestualmente all'atto di conferma e di stipula del contratto di partecipazione ai Mercatini degli Gnomi della Lana 2019 una cauzione infruttifera di € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) , a garanzia dell'apertura senza soluzione di continuità nei giorni previsti di apertura. La cauzione infruttifera verrà interamente resa al termine della manifestazione all'espositore che diligentemente avrà osservato l'orario e il periodo di apertura, fatte salve alcune eccezioni (per giusta causa, per comprovati motivi gravi di salute o comunque derivanti da fatti e cause che siano accettate discrezionalmente da Co.Gest srl). Diversamente la cauzione verrà trattenuta da Co.Gest srl interamente o in proporzione ai giorni e alle ore di chiusura non prevista e/o in base al danno che tale inosservanza può aver causato. Indicativamente il valore che Co.Gest srl tratterà per la mancata apertura sarà di € 150,00 per ogni giorno prefestivo e festivo, ed € 100,00 per ogni giorno feriale (cassette) ed euro 75 per ogni giorno prefestivo o festivo, ed euro 25,00 per ogni giorno feriale (bancarelle). Ad esaurimento della cauzione l'espositore perderà il diritto alla partecipazione e verrà sostituito dal primo avente diritto di cui alla graduatoria del punto 8.

La cauzione infruttifera potrà altresì essere trattenuta in tutto o in parte per eventuali danni causati alla casetta.

L'introduzione di merci negli spazi espositivi è consentita, di regola, solamente nelle due ore precedenti l'apertura giornaliera della Manifestazione fieristica. Alla stessa limitazione oraria viene sottoposto l'accesso degli autoveicoli degli operatori, che potranno sostare nelle adiacenze dello spazio espositivo assegnato, unicamente per il tempo necessario alle operazioni di effettivo carico e scarico delle merci, salvo le eccezioni di volta in volta accordate. Agli operatori è fatto obbligo, per il transito e la sosta in aree interdette o limitate alla circolazione ed alla sosta veicolare, di munirsi autonomamente di apposito permesso rilasciato dal comando di Polizia Locale. Il Comune di Biella e Co.Gest srl sono sollevati da qualsiasi responsabilità circa danni, lesioni e ogni altra imputazione ai sensi dell'art. 2043 c.c. e seg. causati dal traffico e dalla sosta veicolare degli operatori.

L'azienda espositrice rimane l'unico responsabile per ogni eventuale incidente o danno che dovesse verificarsi all'interno ed all'esterno della casetta.

Senza speciale autorizzazione scritta e rilasciata dalla Co.Gest srl è vietato a chiunque restare all'interno delle strutture durante le ore di chiusura.

11. Corrente elettrica

Ogni spazio espositivo – cassette- sarà allacciato alla rete elettrica per una potenza nominale di 1.5 Kw/h comprensivo di un tubo al neon per l'illuminazione interna e di n.1 cassetta di presa della corrente elettrica.

Alla fornitura elettrica fino alla casetta e all'allacciamento provvede un tecnico indicato dall'organizzazione (Co.Gest srl). L'assegnatario provvederà all'eventuale ulteriore allestimento elettrico interno seguendo le norme di sicurezza in merito e risponde dei danni cagionati dalla non corretta installazione e/o uso di impianti elettrici. E' obbligatorio l'uso di lampade a basso consumo. E' esclusa in proposito ogni e qualsiasi responsabilità della Co.Gest srl e di Confesercenti del Biellese.

12. Prevenzione incendi

La messa in opera di forni, fornelli e grill alimentati a liquidi e/o gas infiammabile (es: GPL, metano) è soggetta al rispetto di tutte le norme legate alla sicurezza. L'uso di liquidi combustibili e/o infiammabili per riscaldamento o illuminazione è normalmente vietato. Dei danni eventualmente determinati dal non corretto uso delle attrezzature di cui sopra o del loro cattivo funzionamento, risponderà l'Assegnatario. E' esclusa qualsiasi responsabilità della Confesercenti del Biellese e di Co.Gest srl.

Cartoni, confezioni e carta non possono essere depositati all'esterno della casetta.

Sono vietati all'esterno della casetta, depositi anche temporanei di materiale infiammabile e/o

combustibile.

13. Svolgimento servizi, regolamentazione dell'attività di vendita e riconsegna dello spazio espositivo

Co.Gest srl si riserva la facoltà di appaltare qualsiasi esercizio o servizio a terzi e di conferire nomine a fornitori, autorizzati, emanando al riguardo le relative disposizioni.

Alle ditte di specifici servizi (come, ad esempio, l'elettricista, l'idraulico, le pulizie, gli allestimenti, la sorveglianza, etc.) e ad ogni altra ditta appaltatrice, comprese quelle chiamate dagli assegnatari, è fatto obbligo di attenersi al presente Bando e a tutte le norme di legge attinenti i rapporti di lavoro, comprese quelle stabilite dal D. Lgs. 81/2008 e s.s. m.m. in materia di sicurezza.

Co.Gest srl declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti, danni o pregiudizi o quant'altro possa accadere alle persone o alle cose a causa di allacciamenti abusivi alle linee elettriche, di corti circuiti provocati o danni che comunque possono verificarsi durante l'allestimento, lo svolgimento o la smobilitazione della fiera.

L'espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni di impianti elettrici, idrici, etc. fissi e mobili, dalle costruzioni, dai materiali pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento, dal personale alle proprie dipendenze e da propri collaboratori.

In relazione a quanto sopra, all'azienda espositrice incombe l'obbligo di assicurarsi a cautela di tutti i rischi di responsabilità civile verso terzi.

Co.Gest srl non risponde per furti eventualmente subiti dagli espositori nel corso della manifestazione fieristica. In tal senso gli espositori potranno, per conto proprio, stipulare apposita polizza assicurativa.

Lo sgombero di tutti i prodotti in esposizione e di ogni altro materiale deve essere effettuato nelle tempistiche concordate con Co.Gest srl. In difetto Co.Gest srl può procedere direttamente allo sgombero ed allo spostamento in altro luogo del materiale rimasto a spese dell'espositore.

Per quanto di cui al comma precedente, Co.Gest srl ha la facoltà, qualora se ne rilevasse la necessità, di sgomberare i chioschi, riservandosi il diritto di trattenere la cauzione fino al raggiungimento delle spese per gli eventuali danni.

È fatto obbligo all'espositore di riconsegnare lo spazio espositivo nello stato in cui lo ha ricevuto, previo controllo di Co.Gest srl.

14. Attività e comportamento

Nell'ambito dell'area di mercato non è ammesso nessun tipo di vendita al di fuori della postazione assegnata.

L'assegnatario può vendere esclusivamente la merce autorizzata dall'organizzatore e presente nella licenza di vendita. Tutti i prodotti devono essere indicati nell'apposito allegato dell'offerta.

L'attività di vendita non deve essere svolta in modo tale da importunare i visitatori. E' vietato propagandare con insistenza l'offerta delle merci o avvalersi di altoparlanti o di altri strumenti sonori allo scopo di incentivare il consumatore all'acquisto. Non sono consentite svendite, sconti promozionali o promozioni simili. E' vietato inoltre vendere merce con il sistema dell'asta o del gioco.

15. Rifiuti, pulizia e sgombero areale

E' vietato l'abbandono all'esterno della casetta e nei posti bancarella, nonché in tutta l'area del mercatino, di qualsiasi tipo di rifiuto o eventuali materiali provenienti dall'allestimento. In caso contrario Co.Gest srl provvederà in proprio alla pulizia addebitando il relativo costo all'assegnatario dello spazio espositivo.

16. Allestimento casetta

L'applicazione sul fronte delle casette/bancarelle di insegne pubblicitarie come bandiere, striscioni ed insegne luminose non è ammessa. Inoltre è vietato, salvo previa autorizzazione da parte della Co.Gest srl, utilizzare chiodi, graffette, cartelli ecc. E' altresì vietato installare ombrelloni, tende o altre strutture di protezione.

È inoltre vietato coprire le casette con teli, nylon e quant'altro.

L'area di mercato, le casette non devono essere né lordate né danneggiate. Ogni venditore deve provvedere a tenere pulita la propria area.

La merce esposta in vendita non deve superare i limiti della casetta.

La consegna delle chiavi per l'allestimento della casetta, avverrà approssimativamente 1 giorno prima dell'inizio dei Mercatini degli Gnomi della Lana di Biella. All'inizio delle operazioni di allestimento delle casette gli assegnatari dovranno presentare ogni documentazione utile (la concessione, la ricevuta di versamento della tariffa, la licenza, ecc.).

17. Disposizioni finali

Co.Gest srl di concerto con l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare le date di apertura e di chiusura della manifestazione fieristica e di fissare gli orari di apertura e chiusura degli spazi espositivi, senza che competa all'espositore alcun diritto a reclamare danni di sorta.

Qualsiasi tipo di reclamo sarà preso in esame solo se comunicato per iscritto a mezzo lettera raccomandata a Co.Gest srl entro il giorno di chiusura della manifestazione.

La vendita con consegna immediata o differita dei beni e lo svolgimento dei servizi deve essere realizzata in stretta conformità al presente Bando ed alla normativa vigente in materia di commercio e nel rispetto delle disposizioni di legge sotto i profili fiscale, igienico e sanitario vigenti per i pubblici esercizi, in particolare se si tratta di somministrazione di alimenti, diffusione di fumi e odori.

Nel caso in cui per motivi imprevisi, per cause di forza maggiore o per altre ragioni di qualsiasi natura, la manifestazione programmata non dovesse o non potesse effettuarsi, le conferme di partecipazione si intenderanno automaticamente annullate e gli importi versati saranno restituiti alle aziende ammesse, senza l'applicazione di alcun interesse e senza che gli espositori, per esplicita convenzione, possano ricorrere contro Co.Gest srl, a qualsiasi titolo o causa.

Nel caso in cui la manifestazione, dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospesa o interrotta a causa di eventi imprevisi, all'espositore non compete alcun diritto di reclamare danni o rimborsi per le spese sostenute per la locazione del posteggio, per l'allestimento della casetta, per i costi organizzativi o per qualunque altro titolo sostenuto.

Co.Gest srl avrà diritto di escludere in qualsiasi momento, l'espositore che ritiene inadempiente o che abbia procurato danni di qualsiasi natura.

Gli espositori dovranno tassativamente uniformarsi al presente Bando le cui clausole, con la firma della conferma di partecipazione, vengono accettate pienamente e integralmente dagli espositori stessi.

Co.Gest srl si riserva di stabilire e rendere note altre norme integrative che ritenga opportune per meglio regolare il funzionamento della manifestazione.

Tali norme integrative avranno lo stesso valore di quelle del presente Bando e saranno considerate accettate.

E' fatto obbligo di attenersi al presente Bando ed a tutte le norme che verranno successivamente stabilite anche al pubblico dei visitatori e ad ogni altra persona o ditta operante nella mostra mercato.

L'inosservanza delle norme del presente Bando darà diritto a Co.Gest srl - ove possa averne constatato l'inosservanza stessa - di assumere provvedimenti cautelativi che possano comportare l'esclusione dalla manifestazione e l'ingiunzione di sgombero dello spazio espositivo. In questo caso nessun rimborso verrà riconosciuto e l'espositore non potrà reclamare danni di sorta.

Informativa ai sensi dell'art 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE n.2016/679 I dati contenuti nella richiesta di partecipazione saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione del contratto di partecipazione alla manifestazione e per adempiere agli obblighi stabiliti dalla legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di partecipare alla manifestazione. Il titolare del trattamento è:

Co.Gest S.r.l. a socio unico, Via Bertodano n.13/a – 13900 Biella (BI).

Con la sottoscrizione della richiesta di partecipazione si autorizza Co.Gest srl al trattamento dei dati come sopra specificato.

Per l'applicazione del presente Bando, per tutti gli effetti di legge, ed in ogni caso di contestazione, viene stabilita e riconosciuta per esplicita accettazione la competenza del Foro di Biella.

Ogni comunicazione a Co.Gest srl deve essere inviata al seguente indirizzo:

Co.Gest S.r.l. a socio unico, Via Bertodano n.13/a – 13900 Biella (BI), e-mail confb@bmm.it

Firma per accettazione
